

FASCICOLO INFORMATIVO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO

COMMERCIO SISTEMA VOLTERRA

Convenzione Collettiva Numero: **453**

Prestazioni assicurate da:



Società Cattolica di Assicurazione
Soc. Coop.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva di Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La copertura assicurativa è facoltativa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012;
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, Italia;
- c) Telefono: 045.83911111; sito Internet: www.cattolica.it, cattolica@cattolicaassicurazioni.it;
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
- e) Società di revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A – 00196 Roma.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.303 milioni di euro (capitale sociale: 170 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.074 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,48 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

3. Conflitto di interessi

La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.

In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Convenzione Collettiva

La presente Convenzione, stipulata dalla Banca Contraente con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo.

Singole Coperture Assicurative

Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione possono avere durata annuale con tacito rinnovo.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle CGA Art. 3.

AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta

La disdetta della Convenzione contratta da parte della Banca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa.

In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenze secondo quanto previsto dai successivi art. 4 delle CGA.

La disdetta della singola copertura assicurativa da parte dell'Assicurato deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza della Copertura Assicurativa stessa.

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

4.1 Coperture assicurative offerte

Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti al fabbricato in relazione alle combinazioni di garanzie indicate nel Modulo di Adesione sotto elencate:

- Incendio Fabbricato, Fulmine, Esplosione e Scoppio – art. 21, 24
- Altri danni ai beni – art. 30, 31, 32, 33, 34
- Responsabilità Civile fabbricato – art. 42, 47, 48

La Copertura Assicurativa è prestata in base all'esplicita dichiarazione dell'Assicurato che l'attività esercitata risponde ai requisiti previsti dalla definizione di Azienda Commerciale e si identifica con quella riportata nel Modulo di Adesione.

4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni

Per conoscere , in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Incendio Fabbricato, Fulmine, Esplosione e Scoppio – art. 23, 24
- Altri danni ai beni – art. 30, 31, 32
- Responsabilità Civile fabbricato – art. 46

4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali

Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie, scoperti e massimali per i quali si rinvia agli articoli 21, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 42, 43 e 47 della Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di Scoperto

Somma assicurata : € 15.000

Ammontare del danno : € 5.000

Scoperto del 30% con un minimo di € 2.000 : $(€ 5.000 \times 30\%) = € 1.500 \rightarrow$ scoperto € 2.000

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 5.000 - € 2.000 = € 3.000

Esempio numerico di Franchigia

Es. 1

Somma assicurata : € 100.000

Ammontare del danno : €10.000

Franchigia fissa: € 150

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 10.000 - € 150 = € 9.850

Es. 2

Somma assicurata : € 100.000

Ammontare del danno : €100

Franchigia fissa: € 150

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 0

Esempio numerico di Massimale

Es. 1

Somma assicurata: € 100.000

Ammontare del danno : € 110.000

Franchigia fissa: € 100

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 100.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 99.900

Quota a carico dell'Assicurato: € 10.000 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 10.100

Es. 2

Somma assicurata: € 100.000

Massimale : 20% della somma assicurata con un massimo € 25.000 \rightarrow € 20.000

Ammontare del danno : € 22.500

Franchigia fissa: € 100

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 20.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 19.900

Quota a carico dell'Assicurato: € 2.500 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 2.600

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio (si cita a titolo esemplificativo l'aumento della metratura dell'immobile assicurato).

Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..

7. Premio

La Banca Contraente della Convenzione e la Società confermano che il pagamento del premio verrà corrisposto alla Società medesima dall'Assicurato il quale conferirà nel Modulo di Adesione apposito incarico alla Banca Contraente della Convenzione affinché operi un addebito annuale ricorrente sul Conto Corrente dell'Assicurato, pari all'importo del Premio assicurativo dovuto.

Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene determinato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato indicato nel Modulo di Adesione, il tasso dello **0,85‰**.

7.1 Mezzi di Pagamento

Modalità di pagamento a disposizione dell'Assicurato

- Addebito annuale ricorrente in conto corrente.

7.2 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio corrisposto

I costi gravanti sul Premio sono illustrati nella seguente tabella:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)
37%	59,46%

Tabella esemplificativa dei premi:

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato	€ 100.000,00
Durata del mutuo (mesi)	240 mesi (20 anni)
Durata della copertura assicurativa (mesi)	12 mesi (1 anno)
Premio Lordo Annuale	€ 85,00
Premio Netto Annuale	€ 69,53
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto)	€ 25,73
Provvigioni percepite dall'Intermediario (in valore assoluto)	€ 15,30

8. AVVERTENZA: Rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art.1916 cod. civ., verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.

10. Legge applicabile al contratto

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

11. Regime fiscale

I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni del 22,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro

a) Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'Assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

b) Denuncia di sinistro alla Società

L'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D
37135 Verona
oppure telefonando al **Numero Verde 800.206692**
Fax 800.33.44.31

entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall'art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall'art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

c) Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'Assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

*Società Cattolica di Assicurazione
Servizio Clienti
Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona (Italia)
Telefono: 045.83.91.622
Fax: 045.83.72.336
E-mail: servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it*

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

14. AVVERTENZA - Arbitrato

Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o sede dell'Assicurato

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
(dott. Paolo Bedoni)



GLOSSARIO

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato

La persona fisica o giuridica residente e/o domiciliata in Italia, il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione, proprietaria del fabbricato indicato nel Modulo di Adesione e che abbia aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo il relativo Modulo di Adesione alle coperture assicurative derivanti dalla Convenzione Collettiva stipulata dalla Banca.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente della Convenzione

Cassa di Risparmio di Volterra, con Sede Legale in Volterra, Piazza Priori, 16 – 56048 Volterra (Pisa), che stipula la Convenzione Collettiva di assicurazione.

Decorrenza

Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Franchigia

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario Collocatore

Cassa di Risparmio di Volterra, con Sede Legale in Volterra, Piazza Priori, 16 – 56048 Volterra (Pisa).

Modulo di Adesione

Il modulo proposto dalla Banca Contraente della Convenzione all'Assicurato contenente dichiarazioni rilevanti ai fini della Copertura Assicurativa.

Polizza

Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l'esistenza.

Premio

La somma in denaro comprensiva di imposte che la Banca Contraente della Convenzione deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale dell'importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa con sede legale in Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Nel testo che segue si intende per:

Abitazione

I locali adibiti a dimora abituale dell'assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata, oppure costituenti fabbricato a sé stante purché ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda commerciale assicurata.

Azienda commerciale

L'attività commerciale per la vendita di merci o la distribuzione al pubblico di alimenti o bevande, nonché i depositi commerciali esercitata in fabbricati di valore non superiore a € 500.000. In generale ogni attività di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

Il complesso delle opere edili di pertinenza dell'azienda commerciale assicurata, comprese le dipendenze separate, purché ubicate ad una distanza inferiore a metri 50 dalle opere edili stesse o dalla loro recinzione. Sono compresi: i fissi, gli infissi, gli impianti elettrici, idrici, igienico-sanitari, termici e di condizionamento, gli altri impianti e le installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione; le celle frigorifere e i relativi impianti di raffreddamento, le scale mobili, gli ascensori e i montacarichi; le pensiline, le tettoie e le recinzioni.

Se l'azienda commerciale assicurata occupa solo una porzione dell'intera costruzione edile in cui è ubicata, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune.

Fenomeno Elettrico

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- **Corto Circuito**: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- **Variatione di Corrente**: scostamento del livello di intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- **Sovratensioni**: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- **Arco Voltaico**: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi e infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Materiali esplosivi

Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
 - b) esplodono per azione meccanica o termica;
- e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940.

Materiali incombustibili

sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Materiali infiammabili

Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili esplosivi quali:

- i gas combustibili;
- i liquidi e i solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- l'ossigeno, le sostanze e i prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- le sostanze e i prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Tetto – Copertura – Solai

- **tetto**: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene);
- **copertura**: complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- **solai**: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

ALTRE DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Addetti

I soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i dipendenti, gli apprendisti nonché i soggetti di cui ai sensi della Legge 24 giugno 1997 n°196 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

FORMA DI GARANZIA

Valore intero (VI)

La garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all'intero valore dei beni stessi. Se tuttavia l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile.

Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)

La somma assicurata è inferiore all'intero valore dei beni presenti e corrisponde al massimo indennizzo in caso di sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti al fabbricato in relazione alle combinazioni di garanzie indicate nel Modulo di Adesione sotto elencate:

- Incendio Fabbricato, Fulmine, Esplosione e Scoppio
- Altri danni ai beni
- Responsabilità Civile fabbricato

La Copertura Assicurativa è prestata in base all'esplicita dichiarazione dell'Assicurato che l'attività esercitata risponde ai requisiti previsti dalla definizione di Azienda Commerciale e si identifica con quella riportata nel Modulo di Adesione.

ART. 2 – VINCOLO (VINCOLATARIO DELLE PRESTAZIONI)

L'assicurazione incendio del fabbricato **non è vincolata** a favore della Banca Contraente, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati.

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'operatività della garanzia decorre per ciascun Assicurato dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del modulo di adesione e cesserà alle ore 24.00 dell'anno successivo, con tacito rinnovo.

ART. 4 – DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE

In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza.

Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, la disdetta del contratto deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Copertura assicurativa.

ART. 5 - PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA

La Banca Contraente della Convenzione e la Società confermano che il pagamento del premio verrà corrisposto alla Società medesima dall'Assicurato il quale conferirà nel Modulo di Adesione apposito incarico alla Banca Contraente della Convenzione affinché operi un addebito annuale ricorrente sul Conto Corrente dell'Assicurato, pari all'importo del Premio assicurativo dovuto.

Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene determinato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato indicato nel Modulo di Adesione, il tasso dello **0,85‰**.

ART. 6 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Modalità di pagamento a disposizione dell'Assicurato

- Addebito annuale ricorrente in conto corrente.

ART. 7 - COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio corrisposto.

I costi gravanti sul Premio sono illustrati nella seguente tabella:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)
37%	59,46%

Tabella esemplificativa dei premi:

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato	€ 100.000,00
Durata del mutuo (mesi)	240 mesi (20 anni)
Durata della copertura assicurativa (mesi)	12 mesi (1 anno)
Premio Lordo Annuale	€ 85,00
Premio Netto Annuale	€ 69,53
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto)	€ 25,73
Provvigioni percepite dall'Intermediario (in valore assoluto)	€ 15,30

ART. 8 - REGIME FISCALE

I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni del 22,25%.

ART. 9 - OBBLIGHI DELLE PARTI

L'Intermediario Collocatore si impegna a:

- consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all'Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
- fornire copia della Modulo di Adesione;
- sottoporre a ciascun Assicurato, l'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali;
- comunicare alla Compagnia la data di eventuale estinzione anticipata del Finanziamento.

ART. 10 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892 o 1893 o 1894 del cod. civ.

ART. 11 – AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al

momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..

ART. 12 - VERIFICA DELLO STATO DEL FABBRICATO

Alla Società è consentito verificare lo stato del fabbricato previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, e potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

ART. 13 - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..

ART. 14 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 cod.civ., verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'assicurato;

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 15 - LIMITI TERRITORIALI DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

ART. 16 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

ART. 18 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto, tranne il caso di denuncia di sinistro ed obblighi dell'Assicurato, dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo fax, telegramma o raccomandata, e dovrà essere indirizzata a:

- **Cassa di Risparmio di Volterra**, con Sede Legale in Volterra, Piazza Priori, 16 – 56048 Volterra (Pisa)

- **Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop:** Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, Fax 045.8391920

ART. 19 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 045.83.72.354
E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, è competente l'Autorità giudiziaria del luogo in cui l'Assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio, o ha la sede legale o amministrativa.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

INCENDIO FABBRICATO SETTORE A

ART. 21 - OGGETTO DELLA GARANZIA INCENDIO A ALTRI DANNI AI BENI

Con il presente contratto la Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato in conseguenza di:

- a) incendio;
- b) fulmine,
- c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta di meteoriti, satelliti aeromobili, loro parti o cose trasportate;

la garanzia è operante esclusivamente a condizione che i fabbricati risultino conformi a quanto disciplinato alla voce "Caratteristiche dei Fabbricati"

ART. 22 - ESTENSIONI DI GARANZIA

Sono inoltre garantiti dall'assicurazione:

- a) i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti cagionati da colpa grave dell'assicurato;
- b) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale
- c) produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di m. 20 esse;
- d) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- e) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- f) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'assicurato e/o al contraente né al suo servizio;
- g) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da caduta di ascensori e montacarichi, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- h) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli causati dall'assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- i) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e con il massimo di euro 25.000 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità
- j) assicurativa;
- k) i costi e/o gli oneri di concessione e di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione; tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.

ART. 23 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) ai beni rientranti in contratti di "leasing";
- h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti, cioè i danni non direttamente causati alla cosa assicurata dall'evento dannoso.

ART. 24 – Fenomeno elettrico

A parziale deroga della voce "Esclusioni", la Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico, fino alla concorrenza della somma assicurata, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati agli impianti elettrici fissi dei fabbricati;

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 250,00.

In nessun caso La Società risarcirà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa un importo superiore alla somma assicurata.

L'assicurazione è prestata senza applicazione del disposto della voce "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. 25 - CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i fabbricati abbiano strutture portanti verticali, tetto, solai, pareti esterne e coibentazioni in materiali incombustibili.

Sono quindi esclusi, i danni avvenuti quando, non siano soddisfatti i requisiti sopra indicati.

ART. 26 - TOLLERANZE

1. Attività esercitata

Sono ammesse purché complementari e accessorie all'attività principale, se non esplicitamente escluse:

- piccoli interventi per adattamenti e riparazioni
- le operazioni di misura, pesa, sollevamento, confezionamento ed imballaggio (senza fabbricazione);
- le operazioni di cernita, calibratura e pulitura;
- la manutenzione e riparazione della attrezzatura e degli impianti;
- la conservazione, trattamento e disinfezione di merci.

2. Caratteristiche dei fabbricati

Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

- le caratteristiche delle strutture portanti, del tetto e dei solai di porzioni di fabbricato la cui area coperta non supera il 20% dell'area coperta del fabbricato stesso;
- i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della superficie delle pareti stesse e della copertura del tetto rispettivamente;
- i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazione o rivestimento, applicati all'esterno delle pareti perimetrali, o della copertura del tetto, costituite da laterizio, cemento armato, calcestruzzo;
- i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
- i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

3. Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza di materiali esplosivi, di materiali infiammabili (per questi con eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) e di merci speciali, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto non assicurati.

È tollerata, senza necessità di esplicita dichiarazione, l'esistenza di 1 kg di materiali esplosivi, 200 kg di materiali infiammabili, 200 kg di merci speciali.

ART. 27 – FORMA DELLE GARANZIE PRESTATE

Le garanzie sono prestate al fabbricato assicurato nella forma a Valore Intero

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato (escluso il valore dell'area) eccede il valore indicato sul Modulo di Adesione dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore Assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'Assicurato.

ART. 28 – ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Conformemente a quanto previsto dall'art. 1907 cod.civ., se dalle stime effettuate secondo quanto disposto alla voce "Determinazione del valore delle cose assicurate", risulta che le somme assicurate dal presente contratto, risultano inferiori all'effettivo valore che le cose assicurate

avevano al momento del sinistro, La Società risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

A parziale deroga di quanto sopra tuttavia, si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale nel caso in cui la differenza tra il valore stimato al momento del sinistro e la somma assicurata non superi il 10% di quest'ultima. Se tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 1907 cod.civ. rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale.

ART. 29 - SOMME ASSICURATE

La garanzia incendio per il singolo fabbricato è limitata al valore dichiarato sul modulo di adesione e non può essere prestata per capitali eccedenti l'importo di € 500.000,00.

ALTRI DANNI AI BENI SETTORE B
--

ART. 30 – EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

a) verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici indicati nel precedente comma;

c) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini,
- insegne o antenne e simili installazioni esterne;
- beni all'aperto, a eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.000,00.

ART. 31 - ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, compresi quelli di incendio esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da dolo del contraente o dell'assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
- c) di inondazione, frana, dispersione di liquidi;
- d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) di fenomeno elettrico;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- h) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente garanzia, ferme le esclusioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.

Se l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni indicati al primo comma, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.000,00;

In nessun caso La Società risarcirà, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore all'80% della somma assicurata per il fabbricato.

ART. 32 - ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici dell'intera costruzione edile in cui è ubicata l'azienda commerciale assicurata, anche se detti impianti risultino di altrui proprietà.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- c) dei danni in locali interrati o seminterrati;

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 500,00.

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro 15.000,00 complessivamente.

ART. 33 - RICERCA DEL GUASTO

La Società, in caso di danno liquidabile ai sensi della Garanzia Aggiuntiva "Acqua condotta", e limitatamente agli impianti ubicati nei fabbricati assicurati, risponde delle spese sostenute:

- per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
- demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di cercare ed eliminare la rottura indicata al punto precedente.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 500,00.

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro 5.000,00.

ART. 34 - MEZZI DI TRASPORTO ISCRITTI AL P.R.A.

Si intendono compresi i mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Azienda assicurata. Si intendono altresì compresi i mezzi di trasporto di proprietà di terzi, limitatamente alle attività di compravendita dei medesimi. La presente garanzia è prestata con "valore allo stato d'uso" e pertanto l'ammontare del danno è determinato stimando il valore al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali.

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO SETTORI A, B,

ART. 35 - DENUNCIA DI SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

a) Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

L'Assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

b) Denuncia di sinistro alla Società

L'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop

Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D
37135 Verona

oppure telefonando al **Numero Verde 800.206692**

Fax 800.33.44.31

entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltretutto esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall'art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall'art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

c) Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'Assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta

all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

ART. 36 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata successivamente.

ART. 37 - DETERMINAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEI PERITI

I. Mandato.

Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile Assicurato.

Ogni Parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale.

I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'Assicurato in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'Assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Del verbale deve essere redatto doppia copia da consegnarsi ad ognuna delle Parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni.

ART. 38 - DETERMINAZIONE DEL DANNO AL FABBRICATO

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area.

Per "valore allo stato d'uso" dei fabbricati, si intende il loro valore al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante. L'ammontare del danno è determinato prima "allo stato d'uso" come sopra descritto. Si calcola quindi il "supplemento d'indennità", dato dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato nel presente articolo e quello determinato "allo stato d'uso".

Per i fabbricati in nessun caso La Società, fermo quanto previsto alla voce "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso".

A parziale deroga della "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" si conviene che il disposto di tale articolo non sarà operante per danni di importo inferiore o uguale a euro 20.000,00 e per i danni di importo superiore sarà operante soltanto per l'eccedenza a euro 20.000,00.

ART. 39 - LIMITE DI INDENNIZZO

La Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sul modulo di adesione, salvo quanto previsto dall'art. 1914 cod. civ..

ART. 40 - ANTICIPI SUGLI INDENNIZZI

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere dalla Società il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte della Società e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno euro 50.000,00.

L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo.

L'assicurato potrà in seguito richiedere un solo anticipo del "supplemento di indennità". Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato.

L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000,00.

ART. 41 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.

RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO SETTORE C

ART. 42 - OGGETTO DELLA GARANZIA

I. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Con la presente garanzia, La Società, entro il massimale di Euro 500.000,00, si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un verificatosi in relazione all'attività descritta nel Modulo di Adesione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

II. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Con la presente garanzia, La Società, entro il massimale di Euro 500.000,00, si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di

legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n°38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n°38, cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

III. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro interinale

(Legge 24 Giugno 1997 n°196)

Con la presente garanzia, La Società, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.O., si obbliga a tenere indenne l'assicurato nella sua qualità di utilizzatore, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n°196 e successive modifiche, di prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto al precedente punto II.

Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 cod.civ., si conviene che, a parziale deroga della voce "Persone non considerate terzi", lettera c), sono considerati terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta nella scheda di polizza.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n°222.

Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

ART. 43 - ESTENSIONI

L'assicurazione R.C.T. vale anche per:

- a) la proprietà e/o conduzione dei fabbricati e dei relativi impianti interni ed esterni, che l'Assicurato dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione, nonché insegne, tendoni, vetrine, mostre, scaffalature, ascensori, apparecchi di riscaldamento, di illuminazione e simili. Sono altresì compresi i danni da fuoriuscita di acqua condotta purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento;
- b) l'esercizio del commercio ambulante purché in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente;
- c) la proprietà ed impiego di mezzi di sollevamento e trasporto operanti esclusivamente nell'ambito dell'azienda commerciale descritta in polizza. Fermo quanto stabilito dalle "Esclusioni";
- d) la proprietà e/o funzionamento dell'arredamento, delle attrezzature e del macchinario, ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;
- e) la proprietà e uso di mezzi meccanici non a motore usati anche all'esterno dell'azienda;
- f) la proprietà, l'uso e l'installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente di detti lavori. Non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli;
- g) i servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
- h) la proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti dell'assicurato limitatamente ai danni corporali;
- i) la partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento in proprio degli stand di esposizione, nonché anche per prove e dimostrazioni presso terzi;
- j) l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;

k) la gestione di mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, bar interno, servizi dei quali possono occasionalmente usufruire anche estranei restando inteso che, qualora la gestione delle mense e spaccio sia affidata in appalto a terzi, l'assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi somministrati semprechè la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;

l) il servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto dell'assicurato, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e all'uopo designate, compresa la loro responsabilità personale;

m) l'uso di velocipedi;

n) la proprietà e conduzione di aree adibite a parcheggio di pertinenza dell'azienda commerciale descritta in polizza. Per i danni ai veicoli parcheggiati, per i quali risulti responsabile l'Assicurato, la garanzia viene prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% a carico dell'Assicurato per ciascun veicolo danneggiato, con il minimo di euro 200,00; entro il limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa, con esclusione dei danni da furto, incendio, conseguenti a mancato uso nonché i danni alle cose contenute nei veicoli stessi;

o) la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. , per danni cagionati a terzi da dipendenti compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surroga di La Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 250,00 per ogni sinistro e vale entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. La garanzia è limitata ai soli dipendenti dell'assicurato iscritti nei libri paga a norma di legge;

p) a parziale deroga della voce "Persone non considerate terzi", lettera c), gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n°38, se dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del c.p.;

q) a parziale deroga delle "Esclusioni" lettera i), i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato.

ART. 44 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione si intende operante per i danni verificatisi nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico. Ad ogni danno verificatosi al di fuori dei Paesi dell'Europa Occidentale, rimarrà a carico dell'assicurato una franchigia fissa di euro 500.

ART. 45 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato ed inoltre, se con quest'ultimo convivente, qualsiasi altro parente o affine;

b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti stabiliti alla lettera a);

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, i prestatori di lavoro temporaneo soggetti alla Legge 24 giugno 1997, n°196 e successive modifiche, nonché coloro

che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

ART. 46 - ESCLUSIONI

I. L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da proprietà e circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e comunque di età inferiore ai 16 anni;
- c) alle opere in costruzione;
- d) alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
- e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- g) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- h) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- i) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- j) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- k) da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n°494/96, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali nei quali svolge l'attività cui si riferisce l'assicurazione;
- l) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- m) derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- n) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione.

II. L'assicurazione R.C.T. e quella R.C.O. non comprendono:

- a) i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) i danni derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio, uso di asbesto puro e/o di prodotti derivati;
- d) i danni derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- e) le malattie professionali.

ART. 47 – RICORSO TERZI DA INCENDIO

A parziale deroga delle "Esclusioni", lettera f), l'assicurazione R.C.T. è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 150.000 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.

ART. 48 - R.C. PERSONALE DI DIPENDENTI, PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO (LEGGE 24 GIUGNO 1997 N°196), LAVORATORI ATIPICI E PARASUBORDINATI (LEGGE 8 AGOSTO 1995 N° 335)

La società si obbliga a tenere indenni, per i danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni:

- i prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato anche per la responsabilità ad essi derivante ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626 e successive modificazioni ;
- i prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n°196 e successive modifiche.

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO Settore C

ART. 49 – DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso scritto del sinistro a:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop

Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D
37135 Verona

oppure telefonando al **Numero Verde 800.206692**
Fax 800.33.44.31

entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia di sinistro deve contenere ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome e il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'Assicurato.

ART. 50 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'art. 1917 cod.civ..

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 51 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se la garanzia viene prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati .